

<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

**deINDICE**

1	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	2
2	DEFINIZIONI.....	2
3	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO .....	3
4	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	4
5	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	5
6	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA .....	5
7	DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA - ANAC.....	6
8	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	6
8.1	Valutazione preliminare della Segnalazione .....	6
8.2	Gestione della Segnalazione .....	6
8.3	Attività di indagine interna .....	7
8.4	Chiusura della Segnalazione .....	7
9	MISURE DI PROTEZIONE .....	8
9.1	Misure di protezione a tutela del Segnalante .....	8
9.2	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	9
10	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....	9
11	DATA PROTECTION .....	10
12	SANZIONI .....	11
13	INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....	11

DATA	REV.	REDAZIONE AD	VERIFICA AD	APPROVAZIONE CDA	MOTIVO
14/12/23	00				Prima emissione

Casa di Cura Villa San Marco	PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING	REV. 00 del 14/12/23
------------------------------	--	-------------------------

## 1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica alla Casa di Cura e **ha lo scopo di disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.**

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è, inoltre, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal Sistema di Gestione della Società, dalle procedure operative e dalla procedura Anticorruzione.

## 2 DEFINIZIONI

"ANAC"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
"Decreto Whistleblowing"	il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
"Destinatario"	indica un soggetto individuato dalla Società, destinatario e gestore delle Segnalazioni <i>Whistleblowing</i> , con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
"Direttiva"	la Direttiva (UE) 2019/1937
"GDPR"	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
"Codice Privacy" e ss.mm.	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
"Procedura Whistleblowing"	la presente procedura approvata e divulgata in data 17/11/2023
"Segnalante/i"	coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del

<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

	Decreto Whistleblowing e della presente Procedura, tra i quali: dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.), nonché gli stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
<b>“Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”</b>	la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
<b>“Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”</b>	le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
<b>“Persona Coinvolta”</b>	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
<b>“Soggetti Collegati”</b>	i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i facilitatori;</li> <li>• persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;</li> <li>• colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;</li> <li>• enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo</li> </ul>
<b>“Facilitatore”</b>	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

### **3 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO**

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (*i.e.* Società), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

<p align="center"><b>Casa di Cura Villa San Marco</b></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b></p>	<p align="center"><b>REV. 00 del 14/12/23</b></p>
---	---	---

2. commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le **“Violazioni”**.

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale

#### **4 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Casa di Cura ha attivato, ai sensi del Decreto Whistleblowing, il seguente canale di segnalazione interna che consente l'invio in forma scritta e garantisce la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- **In forma scritta:** la segnalazione deve essere scritta utilizzando lo specifico modulo disponibile nella pagina web della casa di cura ([www.villasanmarco.it](http://www.villasanmarco.it)), compilato in ogni sua parte, ed inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Destinatario:

CONSULBETA SAS DI E. BALDELLI & C.  
VIA ALDO PELLICCIA 33  
60129, ANCONA (AN)

La segnalazione è poi oggetto di registrazione in protocollo riservato su autonomo registro, da parte del Destinatario gestore.

- **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante contattando il Destinatario al numero: +39 3392369777, mediante un incontro diretto fissato entro 7 giorni dalla richiesta
- **in forma anonima:** la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:
  - la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  - la seconda con la segnalazione, registrata su specifico modulo disponibile nella pagina web della casa di cura ([www.villasanmarco.it](http://www.villasanmarco.it)) compilato in ogni sua parte (ad eccezione del nome e cognome del Segnalante), in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **“riservata”** al gestore della segnalazione e posta nella cassetta della posta specificamente allestita nei pressi dell'ingresso della portineria della casa di cura (ad es. **“riservata al DESTINATARIO”**). La segnalazione è poi oggetto di registrazione in protocollo riservato su autonomo registro, da parte del gestore.

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire **solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni** (come individuato al successivo paragrafo 5 della presente Procedura).

<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

## **5 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni la dott.ssa Elisabetta Baldelli contattabile come sopra definito, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo (da ora il "Destinatario"). Le modalità di segnalazione da utilizzare sono quelle sopra indicate.

## **6 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Casa di Cura Villa San Marco	PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING	REV. 00 del 14/12/23
------------------------------	--	-------------------------

## 7 DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA - ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando:

- il canale interno non è previsto o non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

## 8 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

### 8.1 Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- **svolge un'analisi preliminare** dei contenuti, se lo ritiene opportuno utilizza anche consulenti esterni specializzati per valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e della Procedura;
- **archivia la Segnalazione** qualora ritenga che non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
  - **manifesta infondatezza** per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
  - **accertato contenuto generico** della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti,
  - **segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incoerente** tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
  - **produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione** di condotte illecite.

Il Destinatario dovrà **motivare** per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Destinatario deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

### 8.2 Gestione della Segnalazione

Il Destinatario:

1. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
3. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

4. redige la relazione finale, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione;
5. se ravvisa profili di reato, trasmette comunicazione alla direzione legale della società, cui compete la valutazione della trasmissione della comunicazione alle forze dell'ordine;
6. comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria (entro 3 mesi) e adotta ogni conseguenziale provvedimento.

Il Destinatario può richiedere:

- il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.
- chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Destinatario per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, **non oltre cinque anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

### **8.3 Attività di indagine interna**

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando –un soggetto interno o esterno alla Casa di Cura, fermo restando l'obbligo di riservatezza.

### **8.4 Chiusura della Segnalazione**

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate:

- per comprendere il contesto della Segnalazione,
- per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing,
- per identificare misure disciplinari idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

<p style="text-align: center;"><b>Casa di Cura Villa San Marco</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REV. 00 del 14/12/23</b></p>
--	--	--

Laddove sia stata accertata una Violazione, il Destinatario – di concerto e con il supporto del Responsabile Legale della Società – potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
2. valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza;
3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

## **9 MISURE DI PROTEZIONE**

### **9.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante**

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nella presente procedura.

**Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione** nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto (salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
  - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
  - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo;



<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

- limitazioni di responsabilità salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura).

## 9.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dalla presente Procedura);
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. il mutamento di funzioni;
3. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
4. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
5. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

## 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento penale	l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
nel procedimento disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;</li> <li>- qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del</li> </ul>

<b>Casa di Cura Villa San Marco</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b>	<b>REV. 00 del 14/12/23</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------

	<p>Segnalante alla rivelazione della propria identità In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.</p>
--	---

## 11 DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Casa di Cura ha pertanto investito della questione anche il DPO nominato per le verifiche relative al rispetto del GDPR.

Il DPO eseguirà una DPIA ai sensi dell'art. 35 del GDPR (Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati Personali) al fine di descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità nonché a determinare come gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Di conseguenza, la Casa di Cura ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono nominate Responsabili esterni del Trattamento. Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Casa di Cura è quindi disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte (dipendenti, collaboratori, azionisti) sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR tramite Informativa Privacy completa e specifica, al fine di renderli edotti a priori delle finalità e modalità del trattamento dei dati relativamente alle segnalazioni.

Tale informativa è resa nel sito istituzionale della Casa di Cura e precisamente nel "Canale di segnalazione".

Il DPO dà atto del trattamento dei dati connessi alla Direttiva Whistleblowing nel Registro dei Trattamenti del Titolare redatto ai sensi dell'art. 30/1 GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consenta e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

<p align="center"><b>Casa di Cura Villa San Marco</b></p>	<p align="center"><b>PROCEDURA DI GESTIONE DEL WHISTLEBLOWING</b></p>	<p align="center"><b>REV. 00 del 14/12/23</b></p>
---	---	---

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, vengono cancellati immediatamente.

Il tempo di conservazione, nel rispetto dei principi di *data retention* e minimizzazione dei dati, sarà quello necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della segnalazione. Sono state approntate delle procedure interne per gestire la cancellazione sicura dei dati personali trattati nell'ambito delle Segnalazioni, sia sotto il profilo informatico/telematico, sia per la distruzione di eventuale documentazione cartacea raccolta.

Il DPO preposto vigilerà sul corretto trattamento dei dati personali inerenti la presente Procedura, presidiando la materia con consulenze, circolari, informative.

## **12 SANZIONI**

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso:

- anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero
- la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel secondo caso è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC).

## **13 INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche sulla rete aziendale

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Casa di Cura in materia di *compliance*.